

(N. 2592)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PICCHIOTTI, CERMENATI, LUSSU e GRISOLIA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1952

Estensione delle disposizioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, relativo ai professori universitari riammessi in servizio.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, com'è sinteticamente enunciato nel titolo, risponde ad un criterio di giustizia doverosa e riparatrice per quegli scienziati che sulle più avanzate trincee del pensiero cercano di scalare dall'enorme mistero che ci circonda un lembo dell'ignoto. È il tributo più grande che possiamo offrire alla cultura ed alla scienza. Il tema che cerchiamo di affrontare con spirito di equità e di giustizia, riguarda in special modo i professori di Università i quali hanno come primo dei loro doveri quello di contribuire al progresso delle scienze. La legge dispone che questo doveroso impegno debba essere assolto fino al termine equanime e generale del 70° anno di età. Ma la legge presuppone e dispone altresì che l'insegnante di cattedra possa usufruire liberamente ed integralmente di tutto il tempo che va dalla nomina al limite estremo. L'esperienza però ci ha dimostrato che vi sono casi, per fortuna rari, nei quali la carriera e la ricerca scientifica hanno subito un arresto per motivi non imputabili ai professori delle cattedre ma da forza maggiore o da ingiuste sopraffazioni di organi od indi-

vidui dispotici ed autoritari. Ora l'articolo 19 del ricordato decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, facendo riferimento al regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, dispone che nei casi previsti in detti decreti-legge i professori universitari riammessi in servizio saranno collocati a riposo alla fine dell'anno accademico durante il quale compiranno il 75° anno di età. I casi contemplati dai suaccennati decreti si riferiscono ai dispensati o licenziati per motivi politici ai quali siano state applicate le leggi razziali, a coloro che non hanno prestato il giuramento di fedeltà al regime fascista, ai confinati, ai condannati per reati politici ed infine a coloro che possono dimostrare di essere stati dispensati dal servizio esclusivamente per motivi politici.

Appare di elementare giustizia estendere a questi casi, già doverosamente contemplati, quelli di coloro che allontanati per violenza od arbitrio dalle cattedre universitarie, abbiano ottenuto il riconoscimento della illegittimità con sentenza o decisione definitiva. Perché co-

stringere la loro attività entro il limite estremo dei 70 anni quando nel tempo loro sottratto o con frode o con violenza essi avrebbero potuto portare a compimento studi di importanza decisiva sul terreno della ricerca scientifica? Ricerca diciamo che, per quanto riguarda la Facoltà di medicina e chirurgia, non è più

possibile continuare senza l'esperienza quotidiana sugli ammalati e pazienti.

Nutriamo viva speranza di essere confortati dall'adesione e dal consenso dei colleghi del Senato e della Camera sottoponendo alla loro oculata attenzione questo disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

I professori universitari i quali siano stati allontanati dalla loro legittima sede per motivi riconosciuti illegittimi con sentenza o decisione definitiva, rimarranno in servizio per la durata del tempo della loro coatta inattività e non oltre il 75° anno di età allo scopo di favorire il completamento della loro produzione scientifica.